****

**IL TAR BOCCIA IL RICORSO CONTRO I GETTONI DI PRESENZA DEL CNF**

Forse qualcuno ricorderà ancora lo scalpore che sollevò una delibera assunta dal CNF con la quale si stabilivano compensi che variavano da 650 euro, previsti come gettone di presenza per i consiglieri, fino ad un compenso di 90.000 euro all’anno per il Presidente.

Più di un Ordine territoriale, e tra questi il nostro, sollevò serie obiezioni a questo provvedimento che, facendo salvo già il rimborso spese per l’attività svolta, determinava un compenso non previsto dal nostro regolamento che prevede la totale “gratuità” della carica. Senza tener conto che una tale decisione poteva aprire la strada a provvedimenti analoghi da parte dei singoli Ordini territoriali. Senza tener conto delle iniziative, accolte con perplessità da molti di noi, come quella di promuovere una attività editoriale di pubblicazione del giornale “Il dubbio”, del quale certo non si sentiva il bisogno.

Alcuni organismi decisero di rivolgersi al TAR Lazio per far revocare una decisione davvero poco avveduta. Oggi il TAR con le sentenze n. 4485 e 4486 depositate il 12.4.2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso non ritenendo sussistente alcun *vulnus* in capo ai ricorrenti. Richiamando una sentenza del Consigli di Stato, Sez. IV n. 1192/17, il TAR ha ritenuto che vi fosse un difetto di interesse che, pur in presenza di atti illegittimi, può dirsi sussistente “*solo qualora essi siano in grado di arrecare un* ***vulnus*** *al ricorrente non essendo consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità*”. Nel caso in esame, invece “*attesa la pacifica attuale assenza di aggravi di spesa per la classe forense esso è da ritenersi inammissibile*”. Pronta la reazione del segretario dell’ANF che si dichiara “stupito” e “sbigottito” dal mancato accoglimento delle censure in quanto la sentenza finisce per ritenere che “*il CNF può assumere qualsiasi iniziativa a favore dei suoi componenti senza che il suo operato possa essere valutato e giudicato*”. Al di là dell’aspetto puramente formale e processuale che pur lascia perplessi, ci sembra che questa decisione può aprire la strada ad una visione aziendalista della nostra massima rappresentanza istituzionale. Questa vicenda ha minato il rapporto fiduciario tra avvocati ed eletti e pone imperiosamente che sia ridiscussa la legittimazione dell’attuale dirigenza.

**Maggio 2017**

**(Avv. Eugenio Oropallo)**

***Via Matilde Serao, 20 – 47521 CESENA***

[**www.centrostudigiuridicikoine.eu**](http://www.centrostudigiuridicikoine.eu/)